

# DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Informazioni sulla L.219/17  
Scritte con e per i cittadini

## Che cosa sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)?

Regolamentate dalla Legge N. 219 del 2017, **sono le indicazioni** che una persona maggiorenne, **in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere** in modo autonomo (autodeterminarsi), **può esprimere in merito all'accettazione o rifiuto di determinati trattamenti sanitari.**

I trattamenti sanitari dei quali dispone la Legge sono:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari nell'ambito dei quali sono espressamente inclusi anche la:
  - nutrizione artificiale
  - idratazione artificiale.

## Mi spieghi perché io dovrei essere interessato a fare le DAT?

Perché tu sei l'unica persona che può esprimere la volontà sui **trattamenti sanitari che vuoi o non vuoi che ti vengano praticati** nell'eventualità che ti trovi **in una situazione in cui**, per intervenuta incapacità, **non puoi più scegliere.**

## Chi è il Fiduciario?

**È una persona**, come dice la parola, di fiducia **scelta da te.** Deve essere maggiorenne ed in pieno possesso della capacità d'intendere e volere per poter fare le tue veci e rappresentarti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

## Come si scrivono le DAT perché siano valide?

Si può scegliere fra queste modalità:

- **atto pubblico notarile:** è redatto direttamente dal notaio che conserva l'originale e ne consegna copia;
- **scrittura privata autenticata:** la persona scrive autonomamente le proprie volontà e, quindi, fa autenticare le firme dal notaio che, anche in questo caso, conserva l'originale;
- **scrittura privata semplice:** la persona scrive autonomamente le proprie volontà e le consegna direttamente all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito registro.

In ogni modo, **è consigliabile conservarne una copia in casa.**

## Le DAT, una volta scritte, valgono per sempre?

L'importante è che le DAT corrispondano alle tue volontà, per cui, **in qualsiasi momento, le puoi modificare o revocare** utilizzando le stesse modalità di stesura.

## La persona disabile può fare le DAT?

La Legge prevede chiaramente che **chi esprime le proprie volontà attraverso le DAT deve essere maggiorenne e capace d'intendere e volere.**

Sono da escludere i minorenni, le persone interdette e coloro che si trovano in una situazione di incapacità naturale (Codice Civile art. 428).

Nel caso in cui la **persona** sia:

- **disabile solo fisicamente,** le DAT possono essere espresse utilizzando videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare le proprie volontà;
- **inabilitata,** si ritiene che possa perfezionare le DAT senza l'assi-

stenza di un curatore, in quanto la legge prevede espressamente che l'inabilitato possa da solo esprimere validamente un consenso informato.

Nel caso in cui sia presente un **Amministratore di Sostegno (AdS)**, la possibilità di stesura delle DAT dovrà essere valutata alla luce del contenuto del decreto di nomina del Giudice Tutelare.

## Ma concretamente, le mie volontà come le scrivo, esistono dei moduli?

Attualmente **non esistono moduli previsti dalla Legge.**

**L'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse, perché così stabilisce la Legge.**

Per la stesura delle DAT puoi:

- farti aiutare dal tuo medico di famiglia o da un tuo medico di riferimento per ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che intendi accettare/rifiutare;
- utilizzare i moduli predisposti da diverse Associazioni di Volontariato e disponibili in rete/internet.

La cosa più importante è che tu inserisca integralmente i **trattamenti sanitari che vuoi o che non vuoi ti vengano praticati.**

## Posso chiedere al mio medico di famiglia di aiutarmi a scrivere le DAT?

Certamente **sì.**

Il tuo medico di famiglia, che ti conosce presumibilmente da molto tempo, può aiutarti a comprendere meglio tanti aspetti della legge sulle DAT.

Per esempio **potrebbe spiegarti:**

- che hai il diritto di dare o di rifiutare il consenso ad essere sottoposto ad accertamenti diagnostici o a particolari trattamenti sanitari;

- che i medici ed i componenti dell'équipe sono tenuti a rispettare la volontà che hai espresso attraverso le DAT;
- che cosa sono le cure palliative e la terapia del dolore;
- che cosa sono i trattamenti sanitari nominati nella legge ovvero la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale e dove recarti per depositare le DAT.

### Se mi succede qualcosa all'improvviso, uno dei motivi per i quali scrivo le DAT, i soccorritori da chi e/o come vengono a sapere della loro esistenza?

In attesa del Registro Nazionale, alcuni suggerimenti utili per rendere visibili le DAT ai soccorritori possono essere:

- tenere in tasca/portafogli il n. di telefono della persona a cui rivolgersi (fiduciario);
- portare in tasca/portafogli una copia delle DAT;
- lasciare chiare indicazioni ad amici, famigliari, colleghi su dove sono conservate le DAT;
- lasciare indicazioni ad amici, famigliari, colleghi su chi è il fiduciario.

### In una situazione di emergenza o urgenza, quando viene richiesto se ci sono le DAT?

Nelle situazioni di emergenza o urgenza **il medico ed i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie**, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

Ma se dopo i primi interventi in urgenza, **le circostanze sanitarie richiedono l'adozione di trattamenti invasivi ed il paziente non è in grado di manifestare la propria volontà/consenso ad essi, le DAT potranno essere richieste.**

## GLOSSARIO

**Accertamenti diagnostici:** sono tutti gli esami (radiografie, elettrocardiogramma, esami del sangue, TAC, etc.) che permettono la diagnosi della malattia e della sua evoluzione.

**Alimentazione e idratazione artificiale:** viene praticata ad ammalati incapaci di nutrirsi ed idratarsi adeguatamente a causa di ictus, gravi malattie neurologiche e demenza, tumori, etc. Consiste nella somministrazione di sostanze nutrienti e liquidi, tramite una vena o una sonda direttamente posta nello stomaco o nell'intestino. È un trattamento medico e richiede un consenso informato con diritto a revocarlo in qualsiasi momento.

**Amministrazione di sostegno (AdS):** ha lo scopo di tutelare le persone (definite beneficiari) prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente con la minore limitazione possibile della capacità di agire. L'istituto permette di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo di dare al beneficiario una protezione giuridica mirata alla sua fragilità.

Alla persona fragile si affianca un amministratore cui il Giudice Tutelare (GT) attribuisce di volta in volta, con decreto, quei poteri d'intervento di carattere patrimoniale e personale che devono sostituirsi o affiancarsi all'operato del beneficiario.

Possono, quindi, beneficiare dell'AdS le persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In particolare la persona:

- minore di età o incapace: ha il diritto di ricevere informazioni sulle scelte che riguardano la sua salute che la mettano in grado di esprimere la sua volontà al riguardo. Volontà di cui si deve tenere conto, pur essendo chi ha la responsabilità genitoriale o il tutore a rifiutare o ad accettare il consenso;
- interdetta: deve essere sentita, ove possibile, ma il consenso viene espresso o rifiutato dal tutore, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona;
- inabilitata: il consenso è espresso dalla persona stessa, ma qualora, per l'assistenza necessaria o la rappresentanza in ambito sanitario, sia stato nominato un amministratore di sostegno, il consenso è espresso o rifiutato anche o solo da quest'ultimo, tenendo comunque conto della volontà del beneficiario e della sua capacità d'intendere e volere.

**Autodeterminazione:** l'articolo 32 della Costituzione al comma 2 dispone che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

Può essere definito come il diritto di scegliere liberamente gli atti che influiscono nella sfera dell'individuo, nonché sulle aspettative di salute e di vita, da cui discende che il soggetto titolare del diritto può scegliere di rifiutare, in ambito medico, un trattamento sanitario. Il ruolo centrale assunto dalla libertà di autodeterminazione del paziente non si esaurisce nella fase di intervento attuale del medico, in cui la

patologia è già in corso, estendendosi anche a fattispecie in cui difetta tale carattere di “attualità”, come nel caso delle DAT.

**Capacità:** va intesa come l’attitudine del soggetto a percepire il significato del proprio comportamento, a comprendere il valore delle sue azioni all’interno del contesto sociale di riferimento. La capacità di volere viene interpretata come il potere di controllo sui propri impulsi-reazioni e stimoli. Chi abbia raggiunto la maggiore età, e abbia perciò la capacità di agire, presunta per legge, può disporre liberamente dei propri diritti e obblighi con atti negoziali, purché sia in grado di valutare seriamente i propri atti e di volerli coscientemente.

**Consenso informato:** il consenso informato è il cardine sul quale si impenna il complesso rapporto medico/paziente e costituisce il punto d’incontro delle rispettive autonomie: autonomia del paziente di decidere il proprio percorso terapeutico dopo essere stato opportunamente informato, autonomia del medico nella scelta delle terapie ritenute più idonee, secondo scienza e coscienza. Il consenso informato prevede il diritto di: conoscere le proprie condizioni di salute, essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici, e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi, accettare o rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari, revocare un consenso precedentemente reso, interrompere trattamenti sanitari, non ricevere le informazioni, indicare famigliari o la parte dell’unione civile o il convivente o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso o il rifiuto in sua vece.

**Curatore:** la sentenza che dichiara l’inabilitazione giudiziale provvede anche alla nomina del curatore, che viene scelto tra il coniuge non separato, uno dei genitori, il figlio maggiorenne. Il curatore non si sostituisce, come il tutore, alla persona inabilitata: egli ha il potere di assistere l’inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione: in definitiva ne integra la volontà.

Una volta nominato, il curatore dell’inabilitato può:

- compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Giudice Tutelare (GT);
- assistere l’inabilitato nella riscossione di capitali, purché vengano impiegati in modo idoneo;
- assistere l’inabilitato in giudizio sia nella veste di attore che di convenuto.

**Cure Palliative:** sono le terapie non curative ma utili a combattere i sintomi di malattie divenute resistenti e non più guaribili. Lo scopo è migliorare la qualità della vita del paziente. Sono palliative la terapia del dolore e la sedazione profonda e continua. Alla sedazione profonda e continua possono ricorrere i pazienti con dolori e sofferenze resistenti alle altre terapie. È “profonda” se annulla del tutto la coscienza del paziente e induce uno stato simile all’anestesia generale; è “continua” se prosegue sino alla morte del paziente. Può essere richiesta se il paziente sofferente si trova nell’imminenza della morte ed ha espresso un consenso informato.

**DAT:** designano quell’atto scritto e sottoscritto con il quale un soggetto, maggiore di età, capace di intendere e di volere, dispone in merito alle terapie o ai trattamenti sanitari ai quali intende prestare o negare il consenso, a valere per il futuro, nell’eventualità che successivamente perda detta capacità di prestare o negare il consenso a causa di malattie irreversibili o perdita di coscienza. Il legislatore ha adottato la definizione di “Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, probabilmente per sottolineare col termine “disposizioni” il carattere maggiormente obbligatorio di tali manifestazioni di volontà rispetto, ad esempio, al termine “direttive” o dichiarazioni. Il termine “disposizione” equivale ad un ordine mentre il termine “dichiarazione” indica un orientamento. Avere chiara questa distinzione di significato è cruciale per individuare il fine di una qualsiasi normativa che conferisca valore a un atto anticipato del soggetto.

**Dialisi:** depurazione del sangue con una macchina in caso di insufficienza renale.

**Fiduciario:** la Legge prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente, e si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che è allegato alle DAT stesse, delle quali è rilasciata una copia, e può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente. L’incarico può essere revocato in ogni momento con le stesse modalità della nomina e senza obbligo di motivazione.

**Giudice Tutelare (GT):** è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario italiano. In primo luogo, ha il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele. La competenza per territorio è radicata presso il giudice del “luogo in cui (la persona) ha la residenza o il domicilio” e rileva la residenza effettiva della persona, prescindendo dalle risultanze anagrafiche. In caso di DAT senza designazione di fiduciario, prevede che “in caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno”.

**Impossibilità:** l’incapacità di intendere e di volere è una condizione personale dell’individuo: non occorre la totale privazione delle capacità intellettive e volitive, anche se ne difettesse radicalmente una sola delle due: è sufficiente la menomazione di una di esse tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.

**Incapacità:** L’incapacità di intendere e di volere è una condizione personale dell’individuo: non occorre la totale privazione delle capacità intellettive e volitive, anche se ne difettesse radicalmente una sola delle due: è sufficiente la menomazione di una di esse tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.

**Incapacità naturale:** è disciplinata dall’art. 428 del Codice Civile, riguarda la situazione di un soggetto che, pur non essendo legalmente incapace di agire, sia comunque “per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere e di volere al momento in cui gli atti sono compiuti”.

**Informazione sanitaria:** secondo la normativa, consiste nella prospettazione della diagnosi, delle alternative terapeutiche e delle loro conseguenze, secondo un progetto concreto e individualizzato, nella costruzione di una volontà condivisa con il paziente e non sul paziente, il quale deve essere messo in

grado di sapere, se vuole, ciò che occorre sapere «in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative».

**Inabilitazione:** è una misura di protezione giuridica che presuppone una condizione d'infermità parziale (infermo di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo all'interdizione), o situazioni sociali tali da mettere a rischio gli interessi della persona (chi abusa di bevande alcoliche o di stupefacenti, il sordomuto e il cieco dalla nascita in particolari condizioni). L'inabilitato conserva la capacità d'agire in ordine al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e gli atti personali, mentre per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, il tribunale nomina un curatore il quale non si sostituisce all'inabilitato ma lo assiste, fornendo il proprio consenso.

**Interdizione:** è la misura di protezione giuridica più grave ed estrema e richiede una condizione d'infermità assoluta e abituale; comporta una limitazione completa della capacità d'agire, cui consegue l'annullabilità di ogni atto compiuto dall'interdetto, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione. La persona interdetta è rappresentata in tutti i suoi atti da un tutore nominato dal giudice tutelare.

**Interventi di chirurgia d'urgenza:** interventi chirurgici che non sono stati programmati.

**Rianimazione cardio-polmonare:** si pratica in caso di arresto cardiorespiratorio. Consiste in una serie di compressioni toraciche ritmiche, veloci e shock elettrico, quando indicato. Si possono alternare insufflazioni polmonari bocca a bocca o con maschera apposita.

**Terapie antibiotiche:** iniezioni di farmaci che combattono le infezioni.

**Trasfusioni:** iniezione in vena di sangue od altri derivati.

**Ventilazione meccanica:** metodica utilizzata per aiutare o sostituire la respirazione. Viene praticata in caso di insufficienza respiratoria e di insufficienza cardiaca. Una macchina ritmicamente introduce aria e ossigeno nei polmoni, mediante un tubo posto in trachea, oppure con maschera facciale.

### Informazioni utili sulla stesura delle DAT

Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema:

- Libera Uscita [www.associazioneliberauscita.it](http://www.associazioneliberauscita.it)
- Arci [www.arcimodena.org](http://www.arcimodena.org)

### Deposito delle DAT e iscrizione nel registro comunale

Per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione al registro è necessario fissare un appuntamento:

[www.comune.modena.it/servizidemografici/stato-civile/disposizioni-anticipate-di-trattamento](http://www.comune.modena.it/servizidemografici/stato-civile/disposizioni-anticipate-di-trattamento)